

senza la preliminare approvazione della Commissione provinciale.

« La Commissione provinciale regolerà eziandio la formazione dei lotti dei beni, secondo le esigenze delle condizioni economiche ed agrarie di ciascuna località; stabilirà le epoche e i luoghi più opportuni, in cui i lotti dovranno essere messi in vendita, e dirigerà l'operazione delle vendite in conformità delle disposizioni della legge e del regolamento.

« Una Commissione centrale di sindacato, composta di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore generale del demanio, del direttore del fondo pel culto, ecc. (come nell'emendamento Calvo.) »

PLUTINO AGOSTINO. Domando di parlare, ma dopo il proponente.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

NERVO. Avendo inteso che la Commissione ha pure in pensiero d'introdurre qualche modificazione nell'articolo che si sta discutendo, per definire in modo esplicito le attribuzioni che si vogliono affidare a queste Commissioni provinciali, io prego l'onorevole signor presidente a voler far conoscere alla Camera le proposte della Commissione, perchè in questo caso io aderirei volentieri ad entrare nel suo ordine d'idee.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha da fare delle proposte?

FERRARIS, relatore. La Commissione si è raccolta per vedere quali sarebbero le conseguenze del voto che la Camera ha emesso negli ultimi istanti della tornata di ieri. Essa non vuole pregiudicare cosa alcuna intorno all'accoglimento del sistema che troverebbesi inaugurato per mezzo della parte dell'emendamento Calvo, la quale sarebbe già stata approvata.

Premesse queste riserve, espongo che essa si pose ad esaminare in qual modo potesse venire esplicito il concetto che vi si trova racchiuso, ed in qual modo lo si potesse acconciare e coordinare colle disposizioni che la Commissione vi avrebbe proposte e formolate nei successivi articoli.

Sta innanzi tutto, nella prima parte dell'emendamento già votato, la dichiarazione che l'amministrazione e la rendita devono farsi dall'amministrazione demaniale. Questa dichiarazione, ove non vi si aggiungesse qualche ulteriore spiegazione, porterebbe che tutte le operazioni dovrebbero essere vincolate all'osservanza delle discipline generali stabilite pei beni demaniali.

Il relatore vi ha dichiarato ieri le ragioni, per le quali la Commissione non vi ha grande fiducia, comunque però, siccome nessuno avvi che contrasti la necessità di norme speciali, ritengo pur anche non doversi essere ostacolo e tanto meno nella votazione della Camera, a che si spieghi, come trattandosi di una materia affatto speciale, debbano le condizioni e

norme generali prescritte per i beni demaniali trovarsi modificate dalle disposizioni particolari che stanno soggiunte negli articoli successivi.

Quindi per avviso della Commissione, si dovrebbe dichiarare che l'amministrazione e la vendita dovranno compiersi bensì dall'amministrazione demaniale, ma serbate le condizioni e norme speciali che voi sareste per deliberare negli articoli seguenti, come altrettante deroghe alle condizioni e norme generali.

Un altro concetto sta compreso nella parte di proposta già votata, e che richiede un'opportuna spiegazione. Si disse sotto l'immediata sorveglianza della Commissione.

La sorveglianza può qualche volta assumersi nel senso di quella serie di uffici che hanno piuttosto carattere di sindacato sopra quello che si sia già fatto, anzichè di esame preventivo di quello che si abbia a fare; e può eziandio assumersi nel senso e collo scopo di una partecipazione più diretta. In quest'ultimo senso sembra alla Commissione debba prendersi, massime, attesa la qualificazione d'immediata apposta alla sorveglianza. In questa parola *immediata* si racchiude e si volle significare un'idea molto più estesa di quella che sarebbe presentata dal significato letterale, il quale più propriamente significa che non siavi altra autorità intermedia. Epperchè, lungi si venga ad implicare per nulla col voto già emesso, sarebbe anzi al medesimo conforme, e da esso voluto che si venisse a spiegare quale fosse il modo, con cui debba questa sorveglianza esercitarsi.

A cotesto riguardo l'emendamento dell'onorevole Nervo verrebbe fino ad un certo segno a spiegare quello che sarebbe nel concetto della Commissione. Tuttavia per una parte scende a troppi particolari, e per altra parte non porterebbe dichiarazioni generali, addotte a significare quel modo d'influenza che la Commissione provinciale è chiamata ad esercitare sulle operazioni di amministrazione e di vendita per parte dell'amministrazione demaniale.

Ecco il perchè, mutando quello che vi possa essere di utile e di pratico nella proposta dell'onorevole Nervo, mettendo in atto le idee discusse in seno della Commissione, tenuto anche conto di altre comunicate direttamente da alcuni dei nostri colleghi, si potrebbe, per mio avviso (inquantochè quest'ultima formula non avrebbe avuta la sanzione di tutti i miei colleghi della Commissione), si potrebbe, dico, aggiungere alla parte già votata una dichiarazione nei seguenti termini: « e mediante l'osservanza delle prescrizioni infraespresse, » e così significare quel primo concetto di deroga, che alla regola generale si intenda fare colle disposizioni speciali della legge. Questo però, con che, dopo fatta ed in conseguenza dell'aver fatta questa dichiarazione preparatoria, si venga a coordinare in modo pratico e diretto le attribuzioni delle Commissioni provinciali in rapporto a quello che sarebbe demandato all'ammini-